

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 582 Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale , dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli [articoli 583](#) e [585](#), ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'[articolo 577](#), il delitto è punibile a querela della persona offesa.